

INFORMATIVA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva Whistleblowing).

Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. lgs. 24/2023, I.Blu ha adottato la Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing del Gruppo Iren che fornisce chiare indicazioni operative circa oggetto, destinatari, modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto "violazioni", nonché circa le misure di protezione previste.

Chi può inviare le segnalazioni?

Le segnalazioni possono essere inviate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo delle società del gruppo, quali Consiglieri di Amministrazione o componenti dei Collegi Sindacali.

Cosa si può segnalare?

Le segnalazioni, che dovranno essere il più circostanziate possibile, devono riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023. La normativa definisce "violazioni" tutti quei comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui i whistleblower sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo riferito alle Società del Gruppo IREN.

Non saranno prese in considerazione le segnalazioni non rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa.

Come segnalare?

Le segnalazioni whistleblowing devono essere trasmesse accedendo all'apposito applicativo informatico per le segnalazioni – "Integrity Line" di EQS Group (<https://iren.integrityline.com/>). Di seguito si riportano le modalità di invio delle segnalazioni.

Il canale di segnalazione interno è da utilizzare in via prioritaria.

Chi è il gestore delle segnalazioni?

La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate ad un Comitato Whistleblowing interno alla Società, che provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Comitato può avvalersi del supporto e della collaborazione di consulenti esterni o delle competenti strutture aziendali.

1. Il canale interno di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso l'apposito canale interno "Integrity Line" di EQS Group, accessibile dalla intranet aziendale, dal sito web del Gruppo IREN e direttamente dal browser inserendo il seguente indirizzo: <https://iren.integrityline.com/>.

L'applicativo consente di effettuare le segnalazioni secondo le seguenti modalità:

- in forma scritta;
- in forma orale, registrando un messaggio vocale che sarà criptato e morfizzato al fine di rendere la voce del segnalante non riconoscibile.

Il segnalante potrà altresì inserire nell'applicativo la richiesta di un incontro diretto, che sarà fissato entro un ragionevole termine dalla data di ricezione della richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate dal gestore della segnalazione.

L'applicativo garantisce, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Tutte le segnalazioni ricevute sono crittografate con standard certificati ISO 27001 di altissima sicurezza e i dati sono archiviati su server sicuri all'esterno della rete aziendale del Gruppo.

L'applicativo consente altresì al segnalante di mantenere l'anonimato, spuntando l'apposita scelta.

Il segnalante deve indicare a quale società del Gruppo IREN si riferisce la segnalazione e deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Una volta concluso il processo di inserimento della segnalazione, l'applicativo assegna un numero identificativo alla segnalazione. Accedendo alla sezione "In-box sicura", inserendo il numero della segnalazione e la password generati in fase di inserimento della segnalazione, è possibile monitorare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione o comunicare direttamente con il gestore della segnalazione in caso di richieste di approfondimento o di incontro diretto.

2. Canale esterno di segnalazione e divulgazione pubblica

I segnalanti possono ricorrere al **canale esterno gestito da ANAC** (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), esclusivamente nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.Lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.